

22 gennaio 2019

IL VALORE

della Professione

News letter ai Colleghi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro

2019

*Inizia un nuovo anno, ricco di impegni.
Il saluto e l'augurio nei nostri vertici.*

ROSAMARIA PETITTO Presidente dell'Ordine



Cari Colleghi, ho raccolto con piacere l'invito di Antonio Bevacqua per trasmettere a tutti voi i miei più sinceri auguri per il 2019, che sia foriero di nuovi e più solidi rapporti e di successi professionali.

L'inizio dell'anno è stato caratterizzato dall'avvio della fatturazione elettronica, adempimento al quale ci siamo preparati con convegni, corsi, eventi in streaming, ma la verifica della funzionalità si ha direttamente sul campo, ed è proprio nella fase operativa che ci siamo dovuti destreggiare scontrando purtroppo con alcune difficoltà dettate dal malfunzionamento del sistema con inevitabili ritardi e perdite di tempo causati dal reinvio delle fatture.

Bisogna attendere comunque che il sistema vada a regime per poter beneficiare dei vantaggi dettati dalla fatturazione elettronica: riduzione dei costi di carta, di archiviazione, maggiori risorse disponibili da impiegare per nuovi servizi ai clienti, sfruttando la digitalizzazione quale opportunità per la nostra professione.

In questi giorni si discute del nuovo codice della crisi di impresa approvato dal Governo l'11 gennaio scorso ed in particolare sul ruolo che la nostra categoria potrà e dovrà svolgere in questa rinnovata procedura.

Ritengo opportuno, mai come in questo

MARIO ANTONINI Presidente della Fondazione



Cari Colleghi, è colta l'occasione del riavvio delle attività per annotare che la nostra Fondazione potrà intensificare il regime delle sue operatività.

Come è noto ai colleghi, in quattro anni di gestione sono stati perseguiti importanti obiettivi. Al contributo in favore del nostro Ordine e degli iscritti con la creazione di una sede importante, dotata di impianti, macchine, arredi ed ogni occorrente sussidio telematico, si è aggiunta la conduzione di una serie continua di eventi formativi, che hanno riguardato, con ampiezza di contenuti, molti temi dei nostri oggetti professionali.

E' stato, anche, lanciato il programma dei convegni/incontri del 2018/2019, portanti la trattazione di quegli argomenti che meglio soddisfino le attese dei colleghi, in un momento in cui è vissuta una straordinaria proliferazione normativa, conducente, finanche, ad una radicale modificazione degli istituti giuridico-economici di riferimento ed alla conseguente esigenza di appropriarsi di nuovi modelli applicativi.

La disponibilità di una sede adeguata, provvista degli spazi e della strumentazione utile favorisce il momento aggregativo ed il confronto. I colleghi tutti sono legittimati ad utilizzare le esistenti strutture (studi, stru-

Petitto

momento, creare quanto più possibile sinergie e rete fra i colleghi per fare emergere il nostro ruolo di commercialisti e consulenti d'impresa avendone tutte le competenze e la formazione professionale anche più degli altri.

Ed allora non fermiamoci ma puntiamo sulle specializzazioni per guadagnare più spazio e più esclusive per la nostra professione. Del resto l'istituzione di albi ed elenchi per i revisori legali, i revisori degli enti locali, gli amministratori giudiziari, gli OIV, i revisori delle camere di commercio ed ora anche l'albo dei curatori fallimentari, va in questa direzione; il Tribunale di Catanzaro sulla scia di altri Tribunali ha sottoscritto un protocollo con tutti gli Ordini Professionali per la gestione dell'Albo dei CC.TT.UU., dove è richiesta una particolare competenza per materia, per le nuove iscrizioni.

Ritengo che in ogni caso prevalga la professionalità e la competenza e questo è il momento di dimostrarlo con determinazione, unità e spirito di gruppo.

Buon lavoro a tutti



Antonini

menti telematici, banche dati, ogni altro sussidio esistente ed adeguato) per loro esigenze professionali.

Occorre che il rapporto Ordine/Fondazione sia improntato alla migliore realizzazione di una costante, profonda sinergia, quale qualità di approccio non eludibile. Soltanto l'integrazione funzionale dei due Enti -la Fondazione, quale realizzatrice nell'operatività degli itinerari formativi, e l'Ordine quale compositore strategico- potrà far meglio perseguire gli obiettivi, secondo criteri di potenziamento dell'efficienza e raggiungimento dei migliori risultati.

Non è nutrito alcun dubbio che l'organo di governo della Fondazione, nelle composizioni che si succederanno nel tempo, di concerto con il Consiglio Superiore, costituito da tutti i componenti il Consiglio dell'Ordine, saprà comporre una gestione produttiva, improntata alla massima condivisione, con confronti continui e decisioni condivise.

I contenuti del patrimonio della Fondazione sono cresciuti consistentemente, per cui occorre che vi si adeguino le risorse proprie. La partecipazione corale, quali soci ordinari e benemeriti della Fondazione, di tutti gli iscritti all'Ordine costituisce traguardo irrinunciabile, poiché la crescita della base associativa è strumento per un potenziamento dei contenuti di intervento, in un momento professionale in cui si ha viva esigenza di disporre di adeguati sostegni culturali e strumentali.

Le presenti brevi note hanno un significato di messaggio da parte di chi ha vissuto intensamente e con vivo interesse la realtà Fondazione, nei suoi primi passi e nelle riconosciute sue conquiste. Ai colleghi consiglieri, che si sono prodigati nella comune attività di servizio con intelligenza e notevole impegno, un affettuoso vivissimo ringraziamento. La squadra ha funzionato.

Buon lavoro a tutti.

Il contenzioso bancario apre alla matematica finanziaria

di Giovanna Grande

Dopo oltre venti anni di pronunce giurisprudenziali fondate sulle formule poco ortodosse pubblicate dalla Banca di Italia tese a mascherare il fenomeno dell'usura e dell'anatocismo, e su algoritmi di alcuni CTU, contrastanti con i più elementari principi della matematica finanziaria e trasposti come motivazione - con grave violazione del dettato normativo - nelle sentenze della Suprema Corte, il Tribunale di Massa con la sentenza n. 797 del 13 novembre 2018, statuisce scientificamente sull'anatocismo nel contratto di mutuo, adottando algoritmi, concetti e tesi scientifiche appartenenti alla matematica Finanziaria ed Attuariale.

In particolare, si fonda sugli studi:

- del **Prof. Annibali**, Ordinario di Matematica Finanziaria e Attuario presso la Facoltà di Economia dell'Università "La Sapienza" di Roma e del gruppo di docenti di Matematica Finanziaria ed Attuariale dallo stesso coordinati della stessa Università - Dipartimento di Metodi e Modelli per l'Economia, il territorio e la finanza e dell'Università dell'Aquila - Dipartimento di Ingegneria Industriale, dell'Informazione e di Economia, i cui risultati sono stati condensati in due pubblicazioni, "Anatocismo e ammortamento di mutui *“alla francese”* in capitalizzazione semplice" e "Anatocismo e ammortamento di mutui *“alla francese”* - Manuale per le professioni di Magistrato, Dottore Commercialista e Avvocato";

- del **prof. Gennaro Olivieri e della prof.ssa Paola Fersini**, rispettivamente docente e ricercatore di Matematica Finanziaria presso l'Università Luiss Guido Carli, pubblicato sul n. 2/2015 della Rivista Banche e Banchieri - Rivista dell'Associazione Nazionale Banche private in "Sull'anatocismo nell'ammortamento francese";

- del prof. **Arcangelo Marrone e della**

Prof.ssa Lara Oliva, docenti di Economi Aziendale all'Università LUM J. Monnet, in "Algoritmi e formule di calcolo dell'interesse nel mercato legale"; - **dell'Ing. Das Warthe** nel libro "Anatocismo nei mutui, le formule segrete"; - del **dott. Graziano Aretusi**, Statistico nel libro "Mutui e Anatocismo - aspetti matematici e tecnici" - del **dott. Luigi Spagnolo**, esperto di Tecnica Bancaria, in "L'anatocismo mascherato".

Sulla base di tali pregevoli studi, la sentenza imputa l'anatocismo nell'ammortamento alla francese al regime finanziario della capitalizzazione composta che prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una **funzione matematica esponenziale**. Tale regime finanziario della capitalizzazione composta è caratterizzato da leggi finanziarie dotati **della proprietà della scindibilità** a differenza di quello di capitalizzazione semplice, fondato sul leggi additive, in forza delle quali la sua adozione comporta necessariamente un effetto anatocistico.

Gli interessi nella capitalizzazione composta vengono calcolati sul montante maturato che è proporzionale al capitale e funzione esponenziale della durata.

L'art. 1283 del c.c. sancisce che in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore allo loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

Nella capitalizzazione composta l'anatocismo sussiste nella stessa pattuizione, ovvero con la scelta del piano di ammortamento, poiché un'alchimia matematica consentita dalla proprietà della scindibilità che lo caratterizza, **comporta la maggiorazione della rata in virtù del calcolo degli interessi sul debito capitale resi-**

Il contenzioso bancario apre alla matematica finanziaria

della rate (della quale gli stessi interessi costituiscono parte integrante), **occorre quindi pagare il loro valore attuale, in capitalizzazione semplice, per il lasso temporale intercorrente tra il pagamento ed il tempo finale (tempo nel quale tali quote interesse non attualizzate si sarebbero comunque dovute pagare).**

Con riferimento a tale versione alternativa del piano, attraverso l'analisi compiuta dalla predetta equipe matematica, la "chiusura" dello stesso piano risulta assicurata dal fatto che la somma delle quote capitali e la somma dei valori attualizzati delle rate coincidono con il debito iniziale e che, al tempo stesso, la somma dei montanti delle rate (comprensivi di quote capitali e quote interessi) coincide con il montante finale del debito iniziale.

Sulla scorta dei suenunciati principi di matematica finanziaria il Tribunale di Massa evidenzia le numerose incongruenze ed erronee affermazioni che caratterizzano un pur diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, che ha escluso aprioristicamente, con argomentazioni ultronee – il più delle volte scorrette sotto il profilo scientifico e senza adeguata valutazione del rilievo assunto in materia del regime finanziario applicato al rapporto – che possa verificarsi il fenomeno anatocistico nei contratti di mutuo con ammortamento alla francese.

La formazione della quota di interessi che compone la rata successiva alla prima nel piano di ammortamento alla francese predisposto in regime di capitalizzazione composta implica che il debito residuo per sorte capitale del periodo precedente contiene a sua volta, per costruzione, gli interessi maturati nei periodi precedenti, ovvero quelli da considerare giuridicamente scaduti, più precisamente, **ogni quota interessi è costituita dalla somma di due componenti: una determinata dalla maturazione degli interessi sul debito capitale residuo nel periodo di riferimento della medesima rata e l'altra prodotta**

dalla maturazione degli interessi sugli interessi relativi ai periodi precedenti. Il debito è composto da una quota parte di interesse già pagato, quindi la quota di interessi di pertinenza di ciascuna rata, anche se calcolata sul solo debito residuo, risulta di ammontare maggiore rispetto a quella che sarebbe dovuta in base all'utilizzo di un tasso di interessi pattuito in regime di capitalizzazione semplice.

Ogni debito residuo risultando dal pagamento delle rate già versate si ottiene sottraendo (contabilizzando) la rata e aggiungendo (capitalizzando) la quota interessi.

Le quote interesse sono calcolate in base al regime della capitalizzazione composta

$$I_k = R [1 - (1+i)^{-n+k-1}]$$

Il meccanismo della produzione degli interessi su interessi nel regime di capitalizzazione composta è dovuto proprio alla sottrazione delle quote capitali dal debito residuo e non dall'intera rata come dovrebbe essere.

Parimenti pregevole è il chiarimento in merito **all'inclusione degli interessi di mora nell'ambito del raffronto tra il tasso soglia e il T.E.G. dell'operazione creditizia.** Alcune pronunce di merito sostengo che gli interessi moratori non dovrebbero essere presi in considerazione ai fini del T.E.G. per diversità ontologica e funzionale delle due tipologie di interessi in questione: necessaria e remunerativa quanto ai primi, eventuale e risarcitoria quanto ai secondi, in quanto ristoro per il ritardo nell'inadempimento del mutuatario nel pagamento delle rate, ovvero a fronte del deterioramento del sinallagma del rapporto ed, al contempo, diretti a fungere da coazione indiretta per dissuadere il debitore dall'inadempimento, essendo quindi, sotto tale profilo, assimilabili alla clausola penale.

Le istruzioni della Banca di Italia hanno escluso dal calcolo del T.E.G. oggetto di rilevazione (gli interessi di mora).

Il contenzioso bancario apre alla matematica finanziaria

duo (oggetto di obbligazione restitutori non ancora scaduta, in quanto destinata ad essere adempiuto con il pagamento delle rate successive anziché sul capitale in scadenza).

Il fenomeno è stato spiegato nella sentenza con le seguenti formule, evidenziando nel regime di capitalizzazione composta il rapporto tra capitale, rata e montante

$$C = \sum_{k=1}^{k=n} R (1+i)^{-k}$$

$$M = C*(1+i)^n$$

$$C*(1+i)^n = \sum_{k=1}^{k=n} R (1+i)^{n-k}$$

$$R = \frac{C*(1+i)^n}{\sum_{k=1}^{k=n} (1+i)^{n-k}}$$

L'anticipo dell'incasso di tutti gli interessi maturati (in quanto esigibili, con le singole rate), anteriormente alla scadenza dell'obbligazione restitutoria del capitale residuo, protrae per pari ammontare, il pagamento del capitale con conseguente sostituzione alla produzione di interessi su interessi della produzione di interessi su capitale (**crescita esponenziale degli interessi con velocità rapportata al montante maturato, anziché al capitale finanziato**).

La maggiorazione degli interessi si traduce in una riduzione della quota capitale nella rata generando il fenomeno anatocistico.

Per evitare ciò occorrerebbe impiegare un tasso composto finanziariamente equivalente al tasso espresso dal T.A.N.

Tale fenomeno è stato trattato nello Speciale del Valore della Professione "Usura e Anatocismo nel contratto di Mutuo" del 19 luglio 2018, nel quale si dimostrò che **sulla maggiorazione dell'interesse nel piano di ammortamento francese incide, oltre alla struttura delle formule, anche il frazionamento infrannuale della rata di rimborso.**

In particolare, posta la capitalizzazione (intesa in senso matematico) per intervalli

di tempo, ciascuno di $\frac{1}{k}$ di anno, il montante di 1 euro di capitale sarà $i = (1 + i_k)^K - 1$, dove i rappresenta il saggio annuo effettivo d'interesse nella capitalizzazione composta.

Se supponiamo che i_k sia la K-esima parte del tasso annuo j_k , cioè $i_k = \frac{j_k}{k}$ ovvero $i = (1 + \frac{j_k}{k})^K - 1$

si ricava che il tasso j_k , convertibile K volte all'anno è inferiore al tasso i , difatti

$$(1 + \frac{j_k}{k})^K = 1 + \binom{K}{1} (\frac{j_k}{k}) + \binom{K}{2} (\frac{j_k}{k})^2 + \dots + \binom{K}{3} (\frac{j_k}{k})^3 = 1 + j_k + \dots$$

Quindi $i > j_k$

Ciò è una conseguenza della capitalizzazione infrannuale.

La sentenza in commento riporta l'articolo "Rivisitazione del modello di ammortamento alla francese di un mutuo in capitalizzazione semplice" nel quale il gruppo di studio coordinato dal prof. Annibaldi ha elaborato una versione alternativa del piano di ammortamento alla francese in capitalizzazione semplice, in base alla quale le quote interessi sono calcolate sul residuo debito relativo al tempo precedente, ma, a differenza della formula utilizzata nel piano in capitalizzazione composta (nel quale, in quanto pagate contestualmente alle rate, producono ulteriori interessi fino al termine del piano di rimborso), in capitalizzazione semplice esse andrebbero solo contabilizzate e pagate alla scadenza del mutuo; al fine di non pagare interessi contenenti interessi maturati (che produrrebbero ulteriori interessi) ed, al contempo, di effettuare il loro pagamento contestualmente al pagamento

Il contenzioso bancario apre alla matematica finanziaria

Tale indirizzo è in contrasto con i vari argomenti ermeneutici, sia letterali che di ordine logico e sistematico della norma.

L'art. 644 del c.p. sancisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle **commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito**».

La norma di interpretazione autentica dell'art. 644 del c.p., il decreto-legge n. 394/2000, conv. con legge 24/2001, all'art. 1, comma 1, ha stabilito che si intendono usurari gli **interessi** che superano il limite stabilito dalla legge **nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento** e nella relazione governativa che accompagna il decreto si fa esplicito riferimento a ogni tipologia di interesse, **“sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio”**.

La Corte Costituzionale, alla quale è stata sottoposta la questione di legittimità, ha precisato *...che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori.*” (Corte Cost. n. 29/02).

L'art. 2 bis del D.L. 29/11/08, n. 185 convertito in legge 28/1/09 n.2 non opera alcuna distinzione con riferimento alla natura degli interessi quando, al comma 2, prevede: *“Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice*

civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996.

A rafforzare il concetto di inclusione degli interessi moratori nel calcolo del costo effettivo è intervenuta la Cassazione Sez. I, con sentenza n. 350/13, che ha sancito chiaramente: *“ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalle legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, **a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.**”*

In senso conforme, la sentenza del Tribunale di Massa ha citato le ulteriori sentenze di legittimità: Cass.14899/2000, n. 5286/2000, n. 8742/2001, n. 8442/2002, n. 17813/2002, n. 5324/2003, n. 10032/2004, n. 15497/2005, n. 6992/2007, n. 9896/2008, n.9532/2010, n. 1748/2011, n. 11632/2010, n.9532/2010, n. 602/2013, n. 5598/2017, n. 23192/2017.

L' Ordinanza n. 23192 del 4 ottobre 2017 ha, ulteriormente, precisato che la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori.

Da ultimo la Cassazione con sentenza n. 27442 del 30 ottobre 2018 ha sancito che l'art. 2 della legge 108/96 che vieta di pattuire interessi eccedenti la misura massima ivi prevista si applica sia agli interessi promessi a titolo di remunerazione di un capitale o della dilazione d'un pagamento, sia agli interessi dovuti in conseguenza della costituzione in mora, in quanto **entrambi hanno la stessa natura, costituendo il corrispettivo di una prestazione in denaro.**

La verifica del superamento del tasso soglia va quindi compiuta, per espressa voluntas legis, non già tenendo conto del tasso nominale applicato al rapporto, bensì del tasso effettivo globale, che comprende una serie, un aggregato di costi del finanziamento comunque collegati all'erogazione del

Il contenzioso bancario apre alla matematica finanziaria

credito, non assumendo pertanto a tal fine rilievo la mera remunerazione del prestito ed essendo irrilevante il nome *juris* delle varie voci di costo da prendere in considerazione.

In altri termini, per espressa *voluntas legis*, il paradigma del controllo antiusura è costituito da un aggregato di diverse componenti (nel loro complesso integrante il costo del finanziamento), aggregato nell'ambito del quale gli interessi (corrispettivi o moratori che siano), intesi nel tradizionale senso civilistico del termine, costituiscono soltanto uno dei vari elementi.

Quando il legislatore ha inteso escludere in maniera di usura il rilievo di taluni oneri o costi – come ad esempio quelli fiscali – lo ha fatto con espressa previsione normativa (art. 644, comma 4, c.p.).

La giurisprudenza di legittimità ha attribuito rilevanza alla legge, piuttosto che alle istruzioni impartite dall'organo di vigilanza e dirette agli operatori finanziari. L'omessa inclusione degli interessi di mora nel TEGM rilevato dalla Banca di Italia non giustifica una loro esclusione dal T.E.G., sia perché è diversa la funzione dei due algoritmi, sia perché le voci di costo escluse dal campo di rilevazione del T.E.G.M. devono trovare soddisfazione e collocazione nel cuscinetto (fino al 2011) pari al 50% del T.E.G.M., ora pari al 25% del T.E.G.M. + 4 punti percentuali.

L'Ordinanza n. 27442 del 30/10/2018, ha sancito che la mancata previsione, nella legge 108/1996, dell'obbligo di rilevazione del saggio convenzionale di mora "medio" non solo non giustifica affatto la scelta di escludere gli interessi moratori dal campo applicativo della legge 108/96, ma anzi giustifica la soluzione opposta: il saggio di mora medio non deve essere rilevato non perché agli interessi moratori non s'applichi la legge antiusura, ma semplicemente perché **la legge, fondata sul criterio della rilevazione dei tassi per tipo di contratto, è concettualmente incompatibile con la rilevazione dei tassi medi per tipo di titolo giuridico**".

Una volta chiarita la rilevanza degli interessi di mora nel vaglio antiusura si pone il problema della modalità e al criterio di calcolo. Esclusa tassativamente l'ipotesi della somma

dei tassi scorretta matematicamente perché gli interessi corrispettivi si calcolano sul debito residuo, mentre la mora sulla rata, gli interessi corrispettivi coprono il periodo di rata, mentre la mora il periodo dell'inadempimento dopo la scadenza della rata, il Tribunale di Massa adotta il **criterio di calcolo del T.A.E.G. come media ponderata del tasso corrispettivo applicato al capitale e del tasso di mora, applicato al capitale scaduto e riferito al periodo nel corso del quale si protrae l'inadempimento**.

Pur essendo tale metodologia la più accettabile rispetto a quelle sopra enunciate, non è corretta matematicamente, poiché il T.A.E.G., essendo un tasso globale, non può scaturire da due addendi, inoltre la sua formula è già scritta in Matematica finanziaria e tecnica bancaria, ovvero:

Il TAEG non può che scaturire da una formula inversa nella quale si contrappone al valore attuale del debito originario (al netto degli oneri iniziali) il valore attuale delle rate (queste ultime maggiorate della mora per il periodo di ritardo).

Questa formula è stata introdotta con il D.M. 8 luglio 1992 per le operazioni di credito al consumo, confermata dal D. Lgs. 141/2010 di recepimento della direttiva 2008/47/CE e riportata anche nelle istruzioni della Banca di Italia (algoritmo non contestato perché conforme ai principi matematici).

Nonostante, la non condivisione del metodo di inclusione degli interessi di mora nel raffronto tra Tasso Soglia e TAEG, la sentenza rappresenta il primo caso in cui il criterio oggettivo e scientifico della matematica viene posto a base di una controversia bancaria, evidenziando che non si può prescindere dallo stesso.

Come categoria dovremmo sollecitare nei contenziosi bancari dei quesiti più appropriati che possano portare all'accertamento della verità in materia di usura e anatocismo, perché, purtroppo, alcune decisioni sono il frutto di quesiti fondati sulla negazione dei principi matematici.

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Le ultime modifiche al 546/92

Il decreto fiscale di fine anno (119/2018), all'art. 16, titolato "Giustizia tributaria digitale", interviene sulle disposizioni che regolano il processo tributario

di Antonio Bevacqua

Dopo il periodo di facoltatività, la modalità telematica del processo tributario diventa obbligatoria dal prossimo 1° luglio 2019.

La disposizione è contenuta nell'art. 16 del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria", convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2018, n. 136.

L'art. 16, titolato "Giustizia tributaria digitale", interviene sulle disposizioni che regolano il processo tributario (D.Lgs. n. 546/1992) modificandone alcune norme e introducendo delle novità.

In particolare, il comma 1, provvede alla modifica dell'art. 16-bis del D.Lgs. 546/92:

1)-integrandolo la rubrica, con l'aggiunta del riferimento ai depositi, che ora risulta: "Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici";

2)-sostituendo il quarto periodo del comma 1, che ora recita: "La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte."

3)-sostituendo il comma 2, che ora dispone: "Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16." (Secondo l'art. 16 del D.Lgs. 546 le notificazioni possono essere eseguite a norma dell'art. 137 e seguenti del Codice di procedu-

ra civile, salvo quanto disposto dall'art. 17, per il quale le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio; direttamente a mezzo del servizio postale; a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'Amministrazione finanziaria per gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997.)

4)-sostituendo il comma 3, che ora è il seguente: "Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche."

5)-inserendo il nuovo comma 3-bis, in base al quale "I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni."

Viene precisato che le nuove disposizioni

Le ultime modifiche al 546/92

dei commi 3 e 3-bis del D.Lgs. 546/1992 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.

Il comma 1 dell'art. 16 del D.L. 119/2018 dispone poi l'inserimento, dopo l'articolo 25 del D.Lgs. 546, dell'art. 25-bis riguardante il potere di certificazione della conformità, i cui cinque commi prevedono che, al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'Albo per la riscossione degli enti locali, attestino la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale). Lo stesso potere è esteso per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria (che, anche se privi dell'attestazione di conformità da parte dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale). Viene disposto inoltre che la copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.

Le copie in tal modo estratte non scontano il pagamento dei diritti di copia.

Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti sopra citati (il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'Albo per la riscossione degli enti locali) assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

Con una disposizione interpretativa il comma 2 dell'articolo 16 in esame dispone che il comma 3 dell'art. 16-bis del D.L. 546/92, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del Decreto 119/2018 che lo

ha modificato, si debba interpretare nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

Il comma 3 dell'art. 16 dispone poi che in tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo per la riscossione degli enti locali, provvedano ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, n. 53, ad estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ad attestarne la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte. Tali soggetti, nel compimento delle suddette attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.

Il comma 4, infine, introduce la possibilità della partecipazione a distanza delle parti all'udienza pubblica. L'esercizio di tale facoltà è ammesso su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. In tal caso, il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.

Tuttavia, per tali modalità è demandato ad uno o più provvedimenti del Direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e l'Agenzia per l'Italia Digitale, di individuare tutte le regole tecnico-operative.

FINANZA AZIENDALE

Il concetto di “Override”

L'attribuzione del rating al richiedente credito non scaturisce necessariamente da un'analisi automatica, poiché in esso entrano in gioco anche valutazioni soggettive che possono spostare il giudizio sul merito creditizio in maniera migliorativa o peggiorativa

di Francesco Rhodio

Nei precedenti interventi abbiamo visto come le determinanti del rating da attribuire al richiedente credito siano tre:

- Analisi quantitativa
- Analisi andamentale
- Analisi qualitativa

Ebbene, una volta ultimate queste ultime, potrebbe sembrare che l'attribuzione del giudizio di rating al richiedente credito divenga automatico, tenuto conto anche del fatto che le banche utilizzano specifici software per la valutazione del merito creditizio nel corso dell'istruttoria che conduce a una delibera.

Nulla di più errato: a questo punto entra in gioco la componente umana, che può fare in modo che il rating finale possa differire da quello che scaturisce dai software.

Il gestore fidi incaricato dell'istruttoria ha, infatti, la facoltà di modificare il giudizio sull'analisi quantitativa in modo tale da dare luogo a uno spostamento, migliorativo o peggiorativo, rispetto al giudizio “automatico”.

Questo concetto è riassumibile con il termine inglese “**override**” (oltrepassare).

Ovviamente, la facoltà di applicare un override migliorativo o peggiorativo non è lasciata all'umore passeggero del gestore fidi ma è influenzata da diversi fattori, tra i quali:

- la capacità di anticipare il dialogo con la banca; non bisogna aspettare che quest'ultima convochi il cliente per chiedere conto di eventuali situazioni aziendali potenzialmente critiche che possano impattare sul merito crediti-

zio. La banca va sempre informata in anticipo, in tal modo si potranno gestire di comune accordo le soluzioni più opportune (non dimentichiamo che l'interesse

primario della banca è quello di recuperare i propri soldi);

- la capacità di chiarire i motivi della richiesta di credito: l'imprenditore deve chiedere denaro non per bisogno ma per opportunità. Dette opportunità, peraltro, vanno spiegate dettagliatamente, in particolare va evidenziato il modo in cui esse si trasformano in **utili** e **cash flow**. È buona norma, in tal senso,

redigere e tenere aggiornato un dossier da presentare in banca al momento giusto a supporto delle richieste di credito;

- la capacità di fornire una dettagliata informativa finanziaria attraverso i documenti di bilancio, tale da esporre senza opacità l'andamento della gestione trascorsa e le prospettive future (vi siete chiesti perché l'override si può effettuare solo riguardo all'analisi quantitativa?). **Inutile sottolineare che in questo contesto il ruolo del commercialista diventa fondamentale.**

In sintesi, quanto finora esposto evidenzia che l'accesso al credito sarà appannaggio di coloro che sapranno trasmettere alle banche la percezione di un rischio di default sempre più contenuto, grazie all'accrescimento delle competenze finanziarie nell'ambito della gestione aziendale; chi non si adegua, semplicemente, resterà fuori dal circuito.



LE SOCIETA' COOPERATIVE

OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' PER LE COOPERATIVE SOCIALI

di Rino Rubino

Il Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare numero 2 del 11 gennaio 2019 ha chiarito a quali adempimenti ed obblighi di trasparenza e pubblicità sono tenute le associazioni, le fondazioni, le Onlus e le Cooperative Sociali per come previsto dalla Legge 4 agosto 2017 numero 124, articolo 1, commi 125-129.

Per quanto riguarda la pubblicazione del bilancio sociale, la Circolare prevede che le Cooperative Sociali sono assoggettate al relativo adempimento nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs 112/2017; pertanto tale "atto" è attualmente rimandato in attesa delle Linee guida che dovranno e saranno emanate dal competente Ministero del Lavoro.

Quindi le Cooperative Sociali non avranno per il momento l'obbligo di depositare il bilancio sociale sino a che non sarà stabilita la relativa data dall'apposito decreto del competente Ministero del Lavoro, secondo le modalità e i termini che saranno indicati nelle apposite linee-guida da emanarsi.

Si evidenzia altresì che il MISE con apposita nota numero 2491/2018 aveva già chiarito che rimane facoltà e non obbligo per il momento per le Cooperative Sociali la redazione e pubblicazione del bilancio sociale, quindi una semplice facoltà.

D'altro canto il MISE ha sottolineato che la relativa procedura informatica con Unioncamere e Infocamere si è conclusa nella seconda metà dell'anno 2018, rendendo pertanto di fatto impossibile per le Cooperative Sociali adempiere alla redazione e pubblicazione del relativo bilancio sociale.

Sempre nella suddetta circolare il MISE ha chiarito che gli enti di cui sopra sono tenuti a pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi,

incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell'anno precedente, superiori a 10.000,00 euro. Per le imprese, tale adempimento avviene attraverso la pubblicazione delle informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio. Tale disciplina si rende applicabile solo dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1 gennaio 2018. In merito al limite dei 10.000,00 euro esso deve essere inteso in senso cumulativo, si riferisca cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Di conseguenza, l'obbligo di informazione, insorge quando nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, anche se il valore della singola erogazione sia inferiore ai 10.000,00 euro.

In caso di inadempimento, le stesse Cooperative Sociali saranno tenute alla sanzione della restituzione delle somme ai soggetti eroganti.

CONVEGNI & FORMAZIONE

Per una fortuita coincidenza, tre interessanti momenti di confronto e di formazione si contenderanno lo spazio del pomeriggio di venerdì 25 gennaio prossimo.

Vogliamo tuttavia cogliere il segno positivo di tale accavallamento, immaginando che stia crescendo in Città, segnatamente all'interno degli Ordini e delle strutture collaterali, l'esigenza di dibattere temi di alto spessore professionale, offrendo così un inedito ventaglio di proposte.



*Camera Penale di Catanzaro
"Alfredo Cantàfora"
Sezione Territoriale*

**"Le misure di prevenzione patrimoniali:
dalle indagini al giudizio"**

Dott. Giuseppe Valea
Presidente II Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro

Dott. Vincenzo Capomolla
Procuratore aggiunto Procura della Repubblica di Catanzaro

Tenente Col. Giuseppe Furciniti
Comandante GICO della Guardia di Finanza di Napoli

Dott. Gennaro Brescia
Amministratore giudiziario

Avv. Fabrizio Costarella
Avvocato penalista

25 gennaio 2019, ore 15,30 - 18,30
Salotto culturale - Via Settembrini, 26 - Catanzaro

per maggiori informazioni visita il sito web www.camerapenalecatanzaro.it



**ESECUZIONI IMMOBILIARI
TRA
INNOVAZIONI, RIFORME E PRASSI**

Convegno
25 gennaio 2019 ore 15,00/19,00 - 26 gennaio 2019 ore 9,00/13,00
Sala della Cultura - Palazzo della Provincia di Catanzaro
organizzato da:

- Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro
- Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in Catanzaro
- A.D.V.C. - Associazione Delegati Vendite Giudiziarie di Catanzaro

DOCT. ALBERTO CRIVELLI (Ufficio Tribunale di Catanzaro) - *Pratica della vendita immobiliare - ruolo preventivo*

DOCT. GIOVANNI PANTICINI (Ufficio Meccanico Corte di Cassazione) - *L'ordine di liberazione*

DOCT. RAFFAELI E ROSSI (Ufficio Meccanico Corte di Cassazione) - *severità e natura - La continuità delle esecuzioni*

DOCT. ALESSANDRO AULETTA (Giudice Tribunale Napoli Nord) - *responsabilità penale - Responsabilità regressiva, possibile costituzione e procedura esecutiva - fallimento*

PROF. S.SA DANIELA LONGO (Università La Sapienza Foggia) - *Le operazioni esecutive*

AVV. GIUSEPPE CARAMIA (sezione onnicomprensiva delegato Tribunale di Bari) - *La vendita telematica*

PROF. S.SA PASQUALINA FARINA (Università La Sapienza Roma) - *severità del carattere nell'esecuzione immobiliare ai sensi dell'art. 1021 c.c. - Responsabilità familiare e riparto fra il coniuge (Cassazione sez. Catanzaro 25/18)*

DOCT. FRANCO DE STEFANO (Cavaliere Campi di Cassazione)

PROF. GIULIO NICOLA NARDO (Professore Unico) - *responsabilità civile e penale del professionista dell'asta*

DOCT. GIUSEPPE CANTAGNA (Presidente Sezione Tribunale Reggio Calabria) - *responsabilità civile*

DOCT. S.SA SONG DAMIANI (Giudice Tribunale Catanzaro) - *mandato di sequestro preventivo*

ANTI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI ITALIANI

Le giornate del tributarista

Sala Convegni dei Consorzi di Bonifica - Catanzaro via Gironda Veraldi (dietro Banca d'Italia)
Venerdì 25 gennaio 2019 - orario 15,00 /19,00

Presentazione a cura del Presidente A.N.T.I. sez. Calabria, **Avv. Alessandro Palasciano**

Relatore: dr. prof. Umberto Platì (revisore - Presidente emerito A.N.T.I. sez. Calabria)

prof. Giuseppe Galla (Presidente Comitato scientifico Centro Diritto Penale Tributario in Torino)

Lo statuto del contribuente - principi costituzionali - prospettive evolutive secondo indicazioni illustrate nel Congresso annuale A.N.T.I. 2018

I reati tributari - D.lgs 74 / 2000 - reati dichiarativi e reati omissivi - cause di non punibilità - pagamento del debito tributario - circostanze del reato - principio di specialità

LETTURE

a cura di Roberto Poliscchio



Su questo libro ho letto, sul Corriere della Sera (nda pag. 39 12 gennaio 2019), l'anticipazione di **Aldo Cazzullo** - un giornalista che seguiva con interesse e molto volentieri - per tale motivo ho acquistato il volume da pochi giorni in libreria.

Per quel che può valere il mio parere è un bellissimo testo del sacerdote **Giulio Dellavite** che, come si legge nella terza di copertina "attualizza insegnamenti millenari e suggerisce a chi legge che la vera grandezza sta nel non perdere mai di vista la propria dimensione interiore, spirituale. Soprattutto la propria umanità".

Le proprietà del linguaggio e la "storia" descritta mi hanno fatto capire, fin dall'inizio, che ne è valsa la pena comprarlo e conseguentemente leggerlo. Bello, divertente, pieno di saggezza e buonsenso, consente al lettore di calarsi in un mondo interiore tralasciando quello esteriore perché colpisce in profondità l'animo innescando splendide sensazioni. Il filo conduttore quello che "ha detto **Papa Francesco**, il vero potere è il servizio", per riscoprire il proprio vivere personale.

Dopo esser sprofondato nella lettura, mi è venuto in mente Antoine de Saint-Exupéry "esiste un solo lusso, ed è quello dei rapporti umani", perché ho fatto questa citazione? Per cercare di tener testa ... a Don Giulio che, sia per bocca dell'Abate e sia per quella del Manager, impreziosisce il suo scritto disseminando massime eccellenti e annotazioni sublimi di vari personaggi nonché parole dell'attuale Pontefice: il tutto aiuta a riflettere meglio sul vivere anzi dell'essere uomini che amano.

Nelle pagine finali, l'autore si sofferma sul significato di "se ne ride chi abita i cieli", e conclude in modo brillantissimo il suo saggio. **Don Giulio** (<https://www.instagram.com/giulio.don/?hl=it>) "thank you so much" o, se preferisce, **grazie di cuore** e complimenti!

Giulio Dellavite
Se ne ride chi abita i cieli
 Mondadori
 Dicembre 2018 pagg. 218, €18,00

tweets

Brainstorming a... Sersale



Correva l'anno 2018, non era ancora Natale e, soprattutto, non era ancora divenuta obbligatoria l'emissione della fattura elettronica.

I nostri redattori riflettevano (...?) sulle prossime fatiche editoriali, ospiti del noto ristorante "Scaccomatto" di Sersale.

E perchè il loro impegno non vada disperso nell'oblio di una serata dicembrina, ecco i nomi degli imperturbabili Colleghi (a giro, da sx): Piero Scarpino, Pino Ierace, Maurizio Toraldo, Tonino Argirò, Giuseppe Merante, Iginio Guerriero, Antonio Bevacqua, Rino Rubino, Giovanna Grande, Ercole Palasciano, Lucia Tiriolo, Ines Le Pera, Roberto Poliscchio.

“

James Bond stava seduto nella sala d'aspetto dell'aeroporto di Miami. Aveva già bevuto due bourbon doppi e ora rifletteva sulla vita e la morte. Anche se ammazzare la gente faceva parte della sua professione, la cosa non gli era mai piaciuta. Quando vi era costretto, cercava di farlo come meglio poteva e poi se ne dimenticava.“

TEMPO LIBERO DI QUALITA'

Metti una sera ... a Milano

di Roberto Poliscchio

Capitare a Milano ed ammirare la Darsena, e quale migliore occasione se non quella di una passeggiata dopo una prelibata cena di pesce freschissimo al **ristorante "al Porto"**, piazza Generale Antonio Cantore, 02 89407425, www.alportomilano.it.

Il locale si trova **nell'ex casello daziario di Porta Genova** (1873), proprio in prossimità della "**Darsena**", il vecchio porto di Milano. E' fin troppo noto che, anche se lontano dal mare, Milano ha un'ottima offerta di pesce fresco.

Tappa obbligata, per chi si trova nella città meneghina per affari o turismo, è il classico ristorante di pesce che merita una visita. Aprì nel 1967, lo frequento dagli anni '80 molto saltuariamente, perché non vivo a Milano: mi sono sentito subito a mio agio e riscontro sempre intatta l'eccellenza.

Qualità dei prodotti, chef blasonato, professionalità e cortesia rendono imbattibile

questo ristorante dove "gusti il mare"!

Le portate sono indimenticabili: gli antipasti sono eccezionali così come i primi piatti e i secondi.

Il mio menù preferito: le ostriche, impazzisco per le belon, la frittura di pesce che spesso prendo come antipasto in quanto per secondo consumo: gamberoni al rafano, rombo chiodato e pezzogna. Ottimi i dolci.

Cantina ben fornita, con vini pregiati e di tutti i prezzi.

Il ristorante è contiguo al giardinetto del piazzale Cantore, da cui parte l'area della Darsena: in



questa zona, da tanto tempo, è boom di presenze. Dunque, dopo la cena si può camminare a ridosso di uno specchio

d'acqua fino ai piedi della **Porta del Cagnola**, nella pedonale Piazza XXIV Maggio per poi raggiungere i **Navigli**, particolarmente vivaci la sera.



Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

George Robert Gissing

di Ferdinando Grande

Ferdinando Grande è nato a Catanzaro ma vive a Belfast dove lavora nel supporto tecnico per le reti della Cisco Systems.

Laureato in Lettere Classiche, è titolare di un Master in Didattica dell'Italiano per parlanti non nativi ed un Master of Science in eLearning Technologies dell'Università dello Hertfordshire (Inghilterra).

Specializzato in glottologia è un attento studioso del dialetto calabrese.

Ha insegnato presso il Centro Italiano di Cultura di Mosca, all'Università Linguistica Statale V. Brusov di Yerevan (Armenia) e presso gli Higher Colleges of Technology di Abu Dhabi, oltre ad aver ricoperto il ruolo di responsabile per la didattica presso il Consolato d'Italia a Gyumri (Armenia).

Per noi sta curando la pubblicazione, a puntate, della traduzione del racconto di viaggio sulla costa ionica dello scrittore inglese George Gissing.

INTRODUZIONE: *Gissing è desideroso di vedere da vicino gli aranceti di Crotone, sui quali si era dilungato anche lo stesso Lenormant. Per poterne visitare uno da dentro deve chiedere il permesso al sindaco Berlinghieri. La scena della richiesta ci descrive bene il tipo di personaggio che questi doveva essere: lo scrittore se ne esce dal suo ufficio con un permesso scritto e firmato da mostrare a una vecchietta analfabeta. Il terreno argilloso e privo dell'erbetta inglese toglie molto alla poesia del luogo e riporta il viaggiatore alla realtà del sud Italia.*

Capitolo VII (Parte terza)

Cotrone

Lenormant si dilunga sugli aranceti di Cotrone. Per visitarli, era necessario il permesso, per cui mi diressi verso il municipio, per parlare con il *Sindaco* e chiedere il suo aiuto in questa faccenda. Fui ricevuto senza alcuna difficoltà. In un ufficio ben arredato sedevano due robusti signori, che fumavano il sigaro ed erano molto a loro agio: il *Sindaco* mi invitò a prendere una sedia, e mi scrutò con dubbiosa curiosità, mentre io dichiaravo i miei interessi. Sì, per essere sicuro che avrebbe potuto concedermi di vedere il suo frutteto. Ma perché volevo vederlo? La mia risposta che non avevo altro interesse se non la bellezza naturale del posto non lo convinceva, vedeva in me una qualche sorta di speculatore. Ciò era ab-

bastanza naturale. In tutto il sud Italia il denaro è l'unico pensiero delle persone, la vita intellettuale non esiste, c'è ben poco di ciò che potremmo chiamare cultura comune. Chi ha ricchezze si tiene aggrappato ferocemente a esse, mentre la maggior parte non ha né tempo, né voglia di occuparsi di altro che di come ottenere i mezzi di sostentamento, che per le masse significa semplicemente sfamarsi.

Vedendo l'imbarazzo del *Sindaco*, il suo corpulento amico cominciò a interrogarmi in maniera abbastanza bonaria, ma con una voce grassa e gorgogliante (resa più indistinta dal sigaro che teneva in bocca), che lo capivo a fatica. Cosa stavo facendo a Cotrone? Mi sforzavo di spiegare che Cotrone mi interessava molto. Ah! Ero interessato a Cotrone? Veramente? Quindi, cosa avevo trovato di interessante a Cotrone? Parlai di connessioni storiche. Il *Sindaco* e il suo amico si scambiarono un'occhiata, sorrisero in un modo perplesso, tollerante e mezzo compassionevole, e decisero che la mia richiesta poteva essere accolta. Un minuto dopo potei congedarmi, con un mezzo foglio di carta su cui erano scarabocchiate a matita poche parole, seguite dall'orgogliosa firma "Berlinghieri". Quando decifrai lo scarabocchio, scopri che era un'autorizzazione che mi permetteva di vedere una certa proprietà "senza nulla toccare". Quindi qualche dubbio ancora persisteva nella mente del dignitario.

A Cotrone non ci sono altri veicoli a noleggio, tranne quello con cui ero arrivato all'hotel. Dovevo andare a cercare l'aranceto, lungo tutta quella strada diritta e polverosa che portava alla stazione. In buona parte questa strada è delimitata su entrambi i lati da magazzini dall'aspetto particolare. Hanno solo il pianterreno, e la parete anteriore non è più alta di 3 metri, ma i loro tetti bassi e inclinati, con un angolo di circa trenta gradi, coprono un grande spazio. Le finestre hanno solide sbarre e le porte presentano grandi lucchetti di elaborata fattura. I beni immagazzinati lì sono principalmente vino e olio, arance e liquirizia. (Una grande quantità di liquirizia cresce intorno alla parte meridionale del golfo). In determinati momenti, come richiesto sui mercati locali o esteri, questi prodotti vengono trasportati al porto e spediti. Per la maggior parte dell'anno sono come li vidi io: chiusi, sbarrati e abbandonati. Una strada dove qualsiasi segno di vita diventa insolito: un'inaspettata similitudine con la domenica in-

Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

glese in una terra che non conosce tale osservanza.

Attraversando l'Esaro, indugiai sul ponte a fissare le sue acque verdi e fangose, che non sembravano scorrere affatto. Le alte canne, che per metà lo nascondevano, riportarono i miei pensieri al Galaesus. Ma il confronto è tutto a favore del torrente tarantino. Perché qui si poteva sentire solo una malinconia senza conforto e la scena era troppo misera nel suo totale degrado.

Ovviamente, nessuno guardò il *permesso* con cui mi presentai all'ingresso del frutteto. Da una casa in rovina, che potremmo chiamare guardiola, uscì (dopo molte urla da parte mia) una donna anziana, che rise all'idea che le venisse chiesto di leggere qualcosa e mi invitò ad andare ovunque volessi. Vagai a mio piacere, incontrando solo un cane magro, che scappò via spaventato. La piantagione era molto pittoresca: gli aranci non occupavano affatto tutto il terreno, ma si mescolavano con melograni e tamerici e molti arbusti sempreverdi di cui non conoscevo il nome, mentre qua e là si levava un magnifico pino cembro. I viottoli erano costeggiati da cactus giganti, a volte così fantastici nella loro crescita che ne rimanevo affascinato. In uno spazio aperto sulla riva dell'Esaro (che ristagna attraverso il frutteto) si ergeva una maestosa palma, le cui foglie si agitavano pesantemente nel vento che soffiava in alto. Pittoresco di sicuro, ma questi bei nomi di alberi, che emanano un profumo di romanticismo, possono dare una falsa impressione ai lettori che non hanno mai visto l'estremo sud: può venire naturale pensare ad angoli incantevoli, dove ci si possa sdraiare per riposare e sognare, quasi come in una visione di soffici tappeti erbosi, sotto rami dai frutti dorati... "luoghi di verde nidificazione per poeti provetti"(1). Ahimè! Il terreno è nudo e pieno di zolle, come un campo arato, e tutte le foglie che pendono basse sono ricoperte di polvere argillosa. Non si può riposare o indugiare o sonnecchiare: non c'era alcun posto, in nessuno di questi i boschetti, dove ci si potesse sedere. Dopo aver vagato per tutto il tempo che mi piacque, scopri che una vista del frutteto dall'esterno era più suggestiva dell'immagine che se ne poteva avere in mezzo agli alberi stessi. *Senza nulla toccare*, me ne andai per la mia strada.

(1) "[...] places of nestling green for poets made [...]", verso tratto dal poema "Story of Rimini" del poeta inglese Leigh Hunt (1784 - 1859).

AVVERTENZE

"Il Valore della Professione" non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall'indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall'art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta a comunicazione e lo scambio di idee all'interno dell'Ordine.

Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

news@ilvaloredellaprofessione.it

CATANZARO D'ALTRI TEMPI

di Rino Rubino



Nella prima cartolina il nostro Corso Mazzini con il tram e una carrozza.
Nella seconda cartolina il nostro Palazzo Municipale con in basso a destra
una vecchia fontana.